



Istituto Professionale Servizi
per l'Enogastronomia e
l'Ospitalità Alberghiera
"Carlo Porta"



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Via Uruguay 26/2
20151 Milano

www.carloportamilano.gov.it

C.F. 80194090157
C.M. MIRH02000X

Tel. 02.38.00.36.86
Fax 02.30.84.472

info@carloportamilano.gov.it

mirh02000x@istruzione.it

mirh02000x@pec.istruzione.it

UFFICIO 18

Prot. 209/c4a

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro



RG.
Udienza del 23/01/2018
Giudice Dr. Lombardi

MEMORIA DIFENSIVA su ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in persona del Direttore in carica, l'Ambito Territoriale di Milano, in persona del Dirigente in carica e l'Istituto in persona del Dirigente in carica Prof.ssa **Rossana di Gennaro**, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 cpc, come introdotto dall'art. 42, D. L.vo 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dal Dirigente Scolastico DGNRSN74E68F376I (C.F.), legalmente domiciliato presso l'Istituto IPSEOA CARLO PORTA di cui all'art. 12 bis, D. L.vo 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.L.vo 31 marzo 1998, n°80, - in MILANO, Via URUGUAY 26, Pec: MIRH02000X@ISTRUZIONE.IT

RESISTENTI

CONTRO

SIGNOR DI PASQUALE FRANCESCO rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA FRANCESCA BRANCOLINO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in BRUSCIANO (NA), via C. CUCCA N. 94

RICORRENTE

Premesso e ritenuto impugnativamente l'atto introduttivo della presente fase cautelare, nota al Giudicante, il resistente contesta, in fatto e in diritto, quanto dedotto a fondamento del ricorso medesimo eccependone l'infondatezza per i seguenti motivi.

PREMESSE DI FATTO

Con ricorso *ex art. 700 c.p.c.* il ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto, in qualità di personale Ata, ALLA RIDETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'INSERIMENTO nelle graduatorie DI ISTITUTO, della provincia di Milano per IL TRIENNIO 2017/20, previa disapplicazione del provvedimento di RIDETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO IN BASE A Circolare trasmessa dall'Ambito territoriale di Milano con Prot. n. 16858 del 12/10/2018.

Con il presente atto si costituisce in giudizio l'Amministrazione Scolastica, come in atti rappresentata, che impugna e contesta il ricorso di parte ricorrente.

INFONDATEZZA DEL RICORSO

Con riguardo al proposto ricorso in **fatto** e in **diritto** si specifica quanto segue:

In data 30/10/2017 IL SIGNOR DI PASQUALE FRANCESCO presentava regolare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di cui al DM 640/2017 dichiarando nella sezione E titoli di servizio svolti presso L'ITC "SAN SAN GIUSEPPE" DI ACERRA NAPOLI.

La sottoscrizione dei servizi resi presso scuole non statali devono contenere anche la dichiarazione (sezione I lettera M **allegato 1**) che è stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia (vedi anche nota 17 del modello D2 pag. 11 (**allegato 2**)).

Il ricorrente in data 08/10/2018 veniva individuato come beneficiario di contratto a tempo determinato e il Dirigente Prof. Rossana di Gennaro stipulava il contratto, ma, come previsto dall'art. 7 comma 5 del DM 640/2017 (**allegato 3**), l'istituzione scolastica procedeva alla regolare convalida del punteggio di titoli e servizi dichiarati alla data di scadenza del bando stesso 30.10.2017, e ai sensi della circolare UST 16858 del 12.10.2018 (**allegato 4**).

Dal riscontro dei dati in possesso dell'INPS il servizio dichiarato dal ricorrente non risultavano gli anni lavorati.

Si ribadisce quanto previsto dall'articolo 213 del DM 640/2017 "i requisiti culturali e di servizio vanno posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda 30.10.2017".

Alla luce di quanto sopracitato è stato rideterminato il punteggio e rescisso il contratto a tempo determinato.

IN TUTTE LE PROCEDURE CONCORSUALI I REQUISITI I REQUISITI PER L'AMMISSIONE DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE STABILITO NEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

In merito ai requisiti necessari per l'inserimento nelle graduatorie per il personale Ata si precisa quanto segue.

Il personale ATA assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente. In base alle mansioni svolte, è suddiviso in diversi profili professionali:

- 1) Collaboratore scolastico e collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria (area A);
- 2) Assistente amministrativo, assistente tecnico; solo nei convitti ed educandi sono previsti i profili di cuoco, infermiere e guardarobiere (area B);
- 3) Direttore dei servizi generali ed amministrativi (area D).

Allo scopo di procedere al reclutamento del personale Ata sono istituite le graduatorie provinciali permanenti utilizzate per la stipula di contratti a tempo indeterminato e le graduatorie di circolo e di istituto per i contratti a tempo determinato.

Graduatorie di circolo e d'istituto personale ATA

In ciascuna scuola sono presenti le graduatorie di circolo e d'istituto da utilizzare per gli incarichi a tempo determinato del personale ATA. Le graduatorie d'istituto sono divise in tre fasce, che determinano l'ordine secondo il quale sono convocati i candidati.

Prima fascia : sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi-art. 554 del T.U.297/1994).

Seconda fascia: sono presenti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico dal 01/09/1997, elenchi provinciali ad

esaurimento istituiti con D.M. 75/2001 di collaboratore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, ed infine elenchi provinciali ad esaurimento di addetto alle aziende agrarie istituiti con D.M. 35/2004. In tale fascia è inserito tutto il personale che al momento della costituzione dei suddetti elenchi, cioè nel 2001, aveva almeno 30 giorni di servizio come Ata nelle scuole statali, anche come dipendenti degli enti locali. Dal momento che si tratta di elenchi ad esaurimento non sono consentiti inserimenti *ex novo* né aggiornamenti.

Terza Fascia: sono presenti i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal Bando che viene emanato dal MIUR con cadenza triennale.

Le suddette graduatorie riguardano solo i profili rientranti nelle aree A e B, rimangono esclusi i DSGA (Direttore dei servizi generali ed amministrativi-Area D) per le cui assunzioni a tempo indeterminato vengono utilizzate le graduatorie prodotte da appositi concorsi ordinari. Le medesime graduatorie possono anche essere utilizzate per il conferimento di incarichi a tempo determinato.

Le graduatorie in questione hanno validità triennale e sono gestite dalle istituzioni scolastiche, nella persona del Dirigente Scolastico, che le utilizzano per la stipula di **contratti a tempo determinato**. La normativa di riferimento è rappresentata dal D.M. 430/2001 che costituisce il regolamento delle "supplenze" del personale Ata, nonché dai vari decreti di volta in volta pubblicati, con cadenza triennale, con cui l'amministrazione detta i requisiti e i criteri per l'inserimento e/o aggiornamento delle citate graduatorie.

2.2 Per essere ammessi i candidati devono, possedere un titolo idoneo

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;

a) Si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);

b) ai fini di cui alle precedenti lettere si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con

gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000;

c) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia ;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. A decorrere dall'anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a " servizio prestato in altre Amministrazioni".

Nella nota 17 del modello D2 pag. 11 allegato 2 è specificato che "qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà. Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Da quanto detto emerge chiaramente che non si può ravvisare nel caso di specie una situazione di pregiudizio e/o pericolo in capo ai resistenti tale da giustificare l'adozione del provvedimento cautelare oggi impugnato, in quanto Lo stesso , può presentare domanda di inserimento nelle graduatorie cosiddette del personale Ata non appena verrà pubblicato il prossimo bando di concorso, potendo ottenere l'attribuzione del punteggio relativo al servizio svolto presso le scuole paritarie , per il quale è stato assolto l'obbligo contributivo (qualora ciò avvenisse), in misura ridotta rispetto a quello statale, ricordando che tale servizio non costituisce titolo di accesso.

La valutazione delle domande prodotte dagli interessati deve essere effettuata, nel rispetto della par condicio dei concorrenti, alla luce della sussistenza dei requisiti richiesti ed entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa che

regola la materia. Inoltre, è doveroso che le operazioni si svolgano nei confronti di tutti nel pieno rispetto delle regole. Il tutto peraltro deve avvenire in tempi ristrettissimi, tenuto conto che tra la scadenza del termine di presentazione delle domande in pochi giorni occorre effettuare la valutazione delle domande stesse, pubblicare le graduatorie, prima provvisorie e poi definitive, ed infine effettuare le operazioni per consentire l'assunzione in servizio entro il 1° settembre.

E' onere degli interessati presentare entro i termini tutto quanto richiesto dal bando per ottenere i benefici richiesti. **E' obbligo dell'interessato effettuare tali adempimenti e offrire nei termini il requisito legittimante la partecipazione alla procedura di cui trattasi, senza che possa essere pretesa ulteriore attività alla parte datoriale.**

La scuola che ha valutato le domande, in rispondenza al **principio di correttezza e buona fede**, rispettato nei confronti di tutti gli altri partecipanti alla procedura e alla normativa vigente in materia, si è limitata a verificare riguardo all'odierno resistente, i requisiti richiesti per poter essere inclusi nelle graduatorie personale ATA e quindi ad attribuire un punteggio al candidato per l'accesso alle citate graduatorie.

Eventuale diversa valutazione della domanda prodotta dal SIGNOR DI PASQUALE FRANCESCO sulla scorta degli elementi forniti, sarebbe corrisposta ad un'operazione giuridicamente non corretta.

Successivamente al primo rapporto di lavoro il Dirigente Scolastico della scuola in cui l'aspirante presta servizio è tenuto alla convalida di predetto punteggio come espressamente citato nell'ordinanza e ribadito dalla nota dell'USP (**Allegato 4**)

Nessuna deroga o innovazione in materia è stata prevista dalla l. 62/2000 (**Allegato 6**) che ha introdotto la normativa in merito alla parità tra scuola pubblica e scuola privata. Viene innanzitutto riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole statali e da quelle private, oltre dagli enti locali. Questo sistema si propone di ampliare l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La l. 62/2000 definisce le scuole paritarie "istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale". Con l'entrata in vigore di tale legge, alle scuole paritarie viene quindi riconosciuta la "parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti.

Le scuole private che hanno chiesto e ottenuto la "parità" e quindi sono entrate nella schiera delle paritarie, in Italia sono ormai la maggioranza. Esistono comunque ancora scuole private che non hanno ancora ottenuto questo riconoscimento e pertanto vengono definite parificate, secondo la vecchia classificazione che si fondava su altri requisiti (come, ad esempio, l'adeguamento ai programmi ministeriali) che non contemplavano la possibilità di rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Detto ciò, bisogna precisare, che, la citata legge ha stabilito i requisiti e le procedure da seguire per le istituzioni scolastiche al fine di ottenere il riconoscimento della "parità", nulla ha innovato per quanto riguarda la valutazione e/o il riconoscimento del servizio considerato utile dalla normativa vigente al fine di poter maturare il requisito per l'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale ATA.

A ciò si aggiunge che il bando di concorso delle graduatorie Ata si collega alla normativa che regola le procedure di reclutamento del personale scolastico, a cui non sono tutt'oggi soggette le scuole paritarie. Secondo il principio di diritto affermato dal Giudice nell'ordinanza di accoglimento, invece, le scuole paritarie sono da considerarsi alla stregua di quelle statali, ma così non è nella realtà, in quanto la parità scolastica va ricondotta all'offerta formativa ed alla validità dei titoli di studio conseguiti presso le scuole paritarie, che hanno la stessa valenza dei titoli rilasciati dalle istituzioni scolastiche statali, garantendo pari dignità agli alunni indipendentemente dalla frequenza di una scuola privata o statale. Per quanto concerne il personale scolastico e il suo reclutamento, il legislatore nulla ha disposto con la L. 62/2000, rimanendo la materia regolata dalla specifica normativa di riferimento che disciplina l'accesso ai ruoli di docente e ATA.

Il reclutamento, infatti, è ben altra cosa, le assunzioni presso le scuole statali seguono una precisa normativa che **NON SI APPLICA ALLE SCUOLE PARITARIE**, questo a dimostrare che l'equiparazione realizzata con la L.62/2000 tra le scuole private (oggi paritarie) e quelle statali non ha determinato una piena uguaglianza tra le due istituzioni, altrimenti anche il personale in servizio presso le scuole paritarie dovrebbe essere assoggettato alle norme che regolano il reclutamento nelle scuole statali.

Viene poi da chiedersi se i certificati di servizio presso le scuole paritarie corrispondano al vero, in quanto non esiste un modo per verificare la veridicità di tali certificati che si riferiscono a presunti servizi svolti parecchi anni addietro, magari presso istituzioni che oggi non esistono più.

L'ordinanza in questione è contraria sia a quanto voluto dal legislatore riguardo alla parità scolastica, sia riguardo alle procedure di reclutamento del personale delle scuole

statali, nonché ingiusta rispetto a chi ha partecipato alle procedure in questione in maniera corretta.

Da quanto detto emerge chiaramente che l'Amministrazione oggi convenuta ha adempiuto correttamente alle disposizioni stabilite dal Miur in merito alla materia che ci riguarda, pertanto si chiede il rigetto *in toto* delle istanze avanzate dai ricorrenti.

P.Q.M.

Voglia l' Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- rigettare il ricorso in quanto infondato per le ragioni esposte in atto;
- disporre ai sensi dell'art. 152 *bis*, c.p.c. la liquidazione delle spese processuali poiché l'Amministrazione Scolastica resistente si è difesa con proprio funzionario.

Si produce la documentazione di cui all'indice del fascicolo di parte.

Milano, 21 Gennaio 2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossana di Gennaro

